GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

No all'arbitrato. Al giudice ordinario la lite sull'entità della liquidazione per l'uscita da una società di persone

Recesso del socio, decide il tribunale

Non si applica la clausola compromissoria dello statuto della nuova Srl

Angelo Busani

Se un socio recede da una società di persone e questa poi si trasforma in una **Srl** il cui statuto contenga una **clausola compromissoria**, non è arbitrabile, ma deve essere devoluta alla giurisdizione ordinaria, la controversia tra il socio e la società, avente a oggetto la liquidazione spettante a detto socio a fronte del suo recesso: lo decide la **Corte di cassazione** nella **ordinanza** n. 21036 dell'11 settembre 2017, emessa in sede di regolamento di competenza avverso una sentenza di segno contrario pronunciata da un Tribunale ordinario, presso il quale la causa dovrà dunque essere riassunta.

Il ragionamento che il giudice della legittimità svolge per giungere a tale conclusione ha come premessa la considerazione che (secondo quanto deciso dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 5836/2016) il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota del socio receduto non è una condizione sospensiva dell'atto di recesso, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde tale sua qualità di socio, anche prima di aver ottenuto la liquidazione della sua quota di partecipazione.

In altre parole, la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società (Cassazione, sentenza n. 20544/2009), di modo che, a seguito di tale dichiarazione, il rapporto sociale del recedente si scioglie ed egli diviene titolare nei confronti della società di un diritto di credito alla liquidazione della sua quota di partecipazione (Cassazione sentenza n. 22574/2001).

FUORI DAI GIOCHI
Con la dichiarazione, il rapporto sociale si scioglie e l'interessato diventa un terzo titolare del diritto di credito relativo alla quota

Il fatto che, per effetto della comunicazione di recesso il rapporto sociale tra il socio recedente e la società si sciolga, rende poi inopponibili al medesimo tutte le successive vicende che interessino la società, con la conseguenza che divengono irrilevanti nei suoi confronti, tra l'altro, i mutamenti che abbiano a oggetto l'assetto organizzativo della società e, in particolare, il fatto che la società stessa, configurata come società di persone al momento del recesso del socio, si trasformi, in seguito, in una società di capitali (recante nel suo statuto una clausola compromissoria).

Rispetto a questi eventi successivi al recesso, il socio receduto è un terzo estraneo o, più esattamente, un creditore (per la liquidazione della sua quota di partecipazione) della società risultante dalla trasformazione, alla quale vengono infatti trasferiti i crediti e i debiti che la società aveva contratto in precedenza.

Il socio receduto, perciò, non è più parte del rapporto societario che continua nella diversa forma organizzativa scaturita dalla trasformazione e non gli sono perciò opponibili le clausole statutarie – e, dunque, anche la clausola compromissoria – che governino il funzionamento della società nella sua mutata veste formale.

Da questa conclusione discende dunque che competente a conoscere della controversia inerente la liquidazione della quota del socio receduto è il giudice ordinario e non il collegio arbitrale previsto dallo statuto della società risultante dalla trasformazione della società di persona dalla quale il socio è receduto; e tale conclusione non è contrastabile con l'argomento (addotto dal Tribunale nella sentenza poi contestata in Cassazione) secondo cui la controversia, afferendo al rapporto sociale, ricadrebbe nell'ambito della competenza arbitrale, così come delineata nello statuto della società trasformata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del **Diritto** 24

STUDIO DEL NOTARIATO

La centralità del decreto che nomina il «sostegno»

di **Angelo Busani**

Il decorso di oltre un decennio di esperienza nell'applicazione della disciplina sull'amministrazione di sostegno (legge 6/2004) è l'occasione per l'emanazione, da parte del Consiglio nazionale del Notariato, di uno studio (il n. 623-2016-C) finalizzato ad approfondire questa materia e a verificarne la sua pratica attuazione ai fini della pratica professionale.

quotidianodiritto.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Riforme in cantiere. Le Camere penali al ministro Orlando

Nuove intercettazioni con difesa penalizzata

Giovanni Negri

Assicurare la **massima parità tra le parti.** Rendere più incisivi i divieti con sanzioni. Si è aperto ieri il confronto sulla **riforma della disciplina delle intercettazioni**. Sul tavolo la **bozza di decreto** messa a punto dall'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, in esecuzione della delega contenuta nella legge sul processo penale in vigore da inizio agosto. Una semplice base di partenza, ha assicurato ieri mattina alle **Camere penali** il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Perchè le norme sono destinate a cambiare, anche sulla scia delle indicazioni che arriveranno dal giro di incontri che oggi prosegue con l'Associazione nazionale magistrati.

LE PERPLESSITÀ
Nelle modalità e tempi di accesso all'archivio l'accusa rischia di essere avvantaggiata
Obblighi senza sanzioni

Le Camere penali hanno messo in evidenza alcuni dei punti critici dello schema, in particolare, per quanto riguarda le ipotesi di modifica dell'articolo 103 del Codice di procedura penale (quello sulle garanzie del difensore), hanno ricordato che non devono essere consentiti né l'intercettazione né l'ascolto delle conversazioni tra difensori e assistiti. In questo senso il decreto dovrà essere rafforzato.

Ma il presidente Beniamino Migliucci trova poco convincenti anche altri parti. L'eccessiva area di discrezionalità lasciata alla polizia giudiziaria nella valutazione di ciò che deve essere trascritto nei brogliacci perchè rilevante da quello che invece deve essere omesso. «Non se ne capisconо bene i criteri - avverte Migliucci -. È vero che un pubblico ministero diligente dovrebbe ascoltare tutte le conversazioni per farsene un'opinione, ma a volte questo potrebbe essere complicato». Ed è su questo punto che Migliucci mette in evidenza come una infrazione al divieto di trascrizione di quanto è irrilevante non è assistito da un'adeguata misura sanzionatoria, con il rischio di svuotare un po' tutto l'impianto.

Come pure robuste sono le perplessità sull'accesso e la gestione dell'archivio nel quale confluirà tutto il materiale oggetto di intercettazione. Forte rischia di essere la differenza di trattamento tra accusa e difesa in termini di modalità e tempi di accesso.

E critiche sono arrivate ieri anche dal Csm, con l'intervento di Aldo Morgigni, togato di Autonomia e Indipendenza, la corrente che fa capo a Piercamillo Davigo. Poco da salvare nella riforma per Morgigni. Solo le misure che rendono più agevoli le intercettazioni nei procedimenti per corruzione, basteranno indizi «sufficienti» e non «gravi». Per il resto poco funziona: l'udienza filtro per selezionare il materiale rilevante rischia di appesantire i tempi dimenticandosi dei tempi ragionevoli di durata, i captatori informatici vengono sterilizzati e le indagini rischiano di essere rallentate.

Uno dei punti più critici della bozza è quello che «vieta alla polizia giudiziaria di trascrivere le conversazioni», di cui va riportato solo il contenuto. «Non è chiaro, però, come dovrebbero fare pm, difensori e giudice a capire in seguito quali intercettazioni siano effettivamente irrilevanti. La norma, peraltro, sposta dal giudice alla polizia giudiziaria la scelta sulla rilevanza della prova, con profili evidenti di incostituzionalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue. Oggi

Market abuse e fisco, doppio binario sotto tiro

Passaggio cruciale per la legittimità del **doppio binario penale amministrativo.** Oggi l'**Avvocato generale** della **Corte Ue** depositerà le conclusioni in tre casi che affrontano il nodo della duplice sanzione alla stessa persona per il medesimo fatto. Un tema sul quale ci si interroga da tempo, in Italia e all'estero. Nel nostro paese dalla **sentenza Grande Stevens della Corte europea dei diritti dell'uomo**, che nel marzo 2014 mise in discussione il nostro sistema di repressione degli abusi di mercato per violazione ai principi del giusto processo e al diritto di non essere giudicati o puniti due volte.

Ora la questione, dopo che la Corte costituzionale ha nella sostanza confermato la legittimità del doppio binario, torna di attualità. E a venire in discussione è sia il versante tributario sia quello societario. Sul primo, alla Corte di giustizia è finita la legittimità della coesistenza tra una sanzione pecuniaria già pagata all'agenzia delle Entrate per una violazione della disciplina in materia di Iva e un procedimento penale in corso. Sull'altro fronte due sono i casi. Esemplare, a suo modo quello di Stefano Ricucci che, per le vicende legate alla scalata a Rcs, venne sanzionato da Consob con 10 milioni per illecita manipolazione del mercato, importo poi ridotto a 5 milioni in appello. Verdetto questo oggetto di ricorso in Cassazione. Cassazione dove si era chiuso con patteggiamento anche tutto il filone penale (3 anni poi estinti per indulto).

G.Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimessione. Saranno le Sezioni unite a decidere il rimedio

Omessa pronuncia sulle spese: appello o correzione dell'errore

Patrizia Maciocchi
ROMA

Saranno le Sezioni unite a chiarire se per rimediare all'**omessa pronuncia sulle spese** da parte del giudice, sia necessario fare **appello** o sia sufficiente seguire la strada prevista per la **correzione** dell'**errore materiale**. I giudici della seconda sezione civile della **Corte di cassazione**, con l'**ordinanza interlocutoria** 21048, chiedono al primo presidente della Suprema corte Giovanni Canzio, di sottoporre la questione controversa all'attenzione delle Sezioni unite. L'occasione arriva da una controversia nella quale la parte vittoriosa denunciava la "svista" del giudice di secondo grado in merito alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di appello. Il giudice, pur affermando nella motivazione che le spese dovevano seguire il criterio della soccombenza, lasciava, infatti, in "bianco" il dispositivo per quanto riguardava gli importi. Nel caso specifico, secondo la sezione remittente, non si poteva far ricorso alla procedura usata per correggere l'errore materiale ma si imponeva l'impugnazione, attraverso il ricorso in Cassazione.

Il collegio non può evitare di prendere atto dell'oscillazione della giurisprudenza sul punto.

Per i giudici non è più possibile orientarsi seguendo il criterio della giurisprudenza più recente rispetto ai principi più "vecchi". In passato, infatti, la giurisprudenza sembrava preferire la strada del rimedio della correzione dell'errore materiale, mentre in tempi più vicini era stata indicata la via degli ordinari mezzi di impugnazione.

Oggi si sta facendo di nuovo strada la tesi della possibilità di far ricorso alla via della correzione dell'errore materiale, mentre con altre sentenze vicine nel tempo, questa possibilità viene negata.

Per la Cassazione si tratta di un contrasto, relativo a una questione di carattere processuale, che riguarda in maniera trasversale tutte le sezioni. La sua "massima importanza" - si legge nell'ordinanza interlocutoria - sta anche nella frequenza del problema. Secondo i giudici una soluzione uniforme per questi "vuoti" ricorrenti è irrinunciabile per scongiurare il rischio di incolpevoli decadenze a carico delle parti. Un "inconveniente", di non poco conto, che potrebbe accadere a chi, in caso di omessa liquidazione in dispositivo, confidi nella possibilità di far ricorso al procedimento di correzione dell'errore materiale, lasciando così scadere la dead line per l'impugnazione, per poi trovare un giudice convinto che l'unica strada percorribile per rimediare all'omessa pronuncia sia l'impugnazione.

Nel 2010, con la sentenza 16037 le Sezioni unite si erano pronunciate sul tema e, in particolare, sulla mancata pronuncia del giudice relativa alle spese dell'avvocato, indicando il rimedio della correzione dell'errore materiale. In quell'occasione il Supremo collegio aveva valorizzato il principio della «ragionevole durata del processo», che impone al magistrato di evitare scelte che abbiano come conseguenza un inutile allungamento dei tempi a causa di attività giudiziarie ingiustificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Separati. Vale il tenore di vita

Assegno lauto anche se la ex ha redditi suoi

Se le disponibilità finanziarie dell'ex moglie non sono tali da garantirle di mantenere lo stesso **tenore di vita** goduto durante il matrimonio, il marito ricco, dopo la **separazione**, deve "integrare" con un cospicuo assegno. Il criterio del tenore di vita, ormai non più in auge dopo il divorzio, resta ben saldo nella giurisprudenza di legittimità in caso di semplice separazione tra i coniugi. La **Corte di cassazione**, con la **sentenza** 21082, respinge il ricorso dell'ex marito, il quale aveva ottenuto dai giudici di merito un taglio di 1.000 euro sull'assegno in favore della sua ex. Il Tribunale aveva indicato il contributo dell'uomo al mantenimento in 2.500 euro al mese, a partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, al posto dei 3.500 fissati con ordinanza presidenziale. Una decisione rivista dalla Corte d'appello che era tornata agli originali 3.500. Per la Corte territoriale, infatti, anche se la signora poteva contare su entrate personali, tuttavia le sue disponibilità non bastavano ad assicurargli l'alto tenore di vita del passato. Inutile per il marito, ricco possidente, ricordare che oltre alle rendite la ex moglie era anche nella condizione di svolgere un'attività lavorativa retribuita. Anche per la Cassazione, conta la disparità economica tra i due.

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA